



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

### **Relazione Unica**

#### **Relazione al progetto di legge “Modifiche alla Legge n.79/2005 in materia di proprietà industriale e abrogazione dell’art.152 della Legge n.165/2005”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

la recente ratifica di accordi internazionali in materia di marchi, brevetti e disegni industriali pone la necessità di attuare alcune modifiche alla vigente legge 25 maggio 2005 n.79 “Testo unico in tema di proprietà industriale”, in particolare al Titolo V, contenente le “Disposizioni Generali”, con la finalità sia di una migliore funzionalità dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, sia di una maggior tutela della proprietà industriale cioè di quei diritti di privativa sammarinesi costituiti mediante brevettazione o registrazione e di quelli correlati a nomi commerciali, indicazioni di provenienza, denominazione di origine, segni distintivi diversi dal marchio registrato, informazioni aziendali registrate.

Gli articoli 1 e 2, che rappresentano un’integrazione delle disposizioni dell’art.88 della citata Legge, riguardano le modalità procedurali di presentazione presso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino della domanda di brevetto per invenzione industriale, di registrazione per disegno o modello o di marchio d’impresa o collettivo.

L’art.3, riformando l’art.89 della menzionata Legge per adeguarlo alla Convenzione sul Brevetto Europeo, disciplina le modalità di reintegrazione nei diritti, nel caso in cui il richiedente o il titolare di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine fissato dalla Legge o dall’Ufficio di Stato Brevetti per un’azione contro quest’ultimo e tale inosservanza abbia comportato il rigetto della domanda o dell’istanza ovvero la decadenza di un diritto.

L’art.4 concerne invece, un’integrazione dell’art.92 della citata Legge, sulla rappresentanza, sancendo la natura dell’atto di conferimento dell’incarico al mandatario, nonché prevedendo l’esenzione dall’imposta di registro della lettera di incarico e della procura generale rilasciate in suo favore.

L’art.5 prevede invece, delle modifiche all’art.94 del “Testo unico in tema di proprietà industriale” precisando le modalità procedurali di trascrizione di un atto relativo ad un titolo di privativa sull’apposito Registro tenuto dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

L’art.6 rinvia all’emanazione, con apposito decreto, delle norme di esecuzione e di attuazione per l’applicazione sia dell’Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali nel testo dell’Atto di Ginevra adottato il 2 luglio 1999, sia del Trattato sul diritto dei brevetti del 1 giugno 2000, nonché, con decreto delegato da adottarsi entro il termine di due anni, del nuovo Testo Unico concernente le norme in materia di proprietà industriale.

L’art.7 prevede l’abrogazione dell’art.152 della Legge 17 novembre 2005 n.165, in quanto in palese contrasto con la disciplina generale in materia di marchi.

Eccellenze, colleghi consiglieri,

attesa la valenza del progetto di legge nella sua specifica oggettiva finalità di migliorare il “Testo Unico in tema di proprietà industriale” varato nel 2005, auspico nella sua ampia approvazione.

Il Relatore Unico  
Maria Luisa Berti